



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 299 del 11/12/2012 – 19/12/2012 Udienza pubblica del 07/11/2012
Massima n. 1:	Titolo Commercio - Disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali - Esclusione di limiti e prescrizioni legali - Scelte rimesse al libero apprezzamento dell'esercente - Ricorsi delle Regioni Veneto, Sicilia, Lombardia, Toscana, Friuli-Venezia Giulia - Costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri oltre il termine perentorio - Inammissibilità. Testo E' inammissibile la costituzione in giudizio del Presidente del consiglio dei ministri in quanto avvenuta oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 19, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
NOTE:	Altri parametri e norme interposte norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008) art. 19, co. 3
Massima n. 2 :	Titolo Commercio - Disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali - Esclusione di limiti e prescrizioni legali - Scelte rimesse al libero apprezzamento dell'esercente - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Veneto, Sicilia, Lazio, Lombardia, Sardegna, Toscana e Friuli-Venezia Giulia - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia residuale o statutaria del commercio - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del governo del territorio - Asserita violazione della potestà regolamentare regionale - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Disciplina che attua un



	<p>principio di liberalizzazione, riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Non fondatezza delle questioni.</p> <p>Testo Va rilevata l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo, terzo, quarto e sesto comma della Costituzione e al principio di leale collaborazione, nonché all'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e all'articolo 14, lettere d) ed e), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), dalle Regioni Piemonte, Veneto, Sicilia, Lazio, Lombardia, Sardegna, Toscana e Friuli-Venezia Giulia. La norma impugnata riguarda la materia della concorrenza, di competenza esclusiva statale, poiché attua un principio di liberalizzazione, eliminando vincoli e limiti alle modalità di esercizio delle attività economiche.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio : decreto legge 06/12/2011, n. 201 art. 31, co. 1 legge 22/12/2011, n. 214</p> <p>Parametri costituzionali Costituzione art. 117,co. 2 Costituzione art. 117, co. 3 Costituzione art. 117, co. 4 Costituzione art. 117, co. 6 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 4 statuto regione Sicilia art. 14, lett. d) statuto regione Sicilia art. 14, lett. e)</p>
<p>Massima n. 3 :</p>	<p>Titolo Commercio - Disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali - Esclusione di limiti e prescrizioni legali - Scelte rimesse al libero apprezzamento dell'esercente - Possibilità di introdurre limiti alla libertà di apertura solo per motivi relativi alla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita violazione delle attribuzioni regionali per l'impossibilità di valutare altri motivi imperativi d'interesse generale - Insussistenza - Disciplina che attua un principio di liberalizzazione, riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Non fondatezza della questione.</p> <p>Testo Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 2, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sollevata dalla Regione Sardegna per violazione degli articoli 3 e 117 della Costituzione, nonché degli articoli 2, 4 e 5 dello Statuto della Sardegna. Infatti anche il comma 2 del</p>



	decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come il comma 1, riguarda la materia della concorrenza, di competenza esclusiva statale, poiché attua un principio di liberalizzazione, eliminando vincoli e limiti alle modalità di esercizio delle attività economiche.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio : decreto legge 06/12/2011, n. 201 art. 31 co. 2 legge 22/12/2011, n. 214 Parametri costituzionali Costituzione art. 3 Costituzione art. 117 statuto regione Sardegna art. 3 statuto regione Sardegna art. 4 statuto regione Sardegna art. 5

Redattore: Sig.ra Tiziana Falletta

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

